

Anno 2011 - Numero 4

www.personaemercato.it

Rivista periodica on-line



PERSONA E MERCATO

Saggi

- La globalizzazione nel sistema finanziario, di Piero Schlesinger..... p. 245
- Il neoformalismo contrattuale dopo i dlgs 141/2010, 79/2011 e la direttiva 2011/83/UE: una nozione (già) *vieille renouvelée*, di Stefano Pagliantini..... p. 251

Materiali e commenti

- Manifestazione sportiva tra minori e responsabilità dell'organizzatore, di Vincenzo Putorti..... p. 271
- Amministrazione di sostegno e trattamenti sanitari: la rilevanza della volontà del beneficiario, di Antonio Gorgoni..... p. 289

Attualità

- L'incidenza della carta di nizza nella giurisprudenza della cassazione civile: rassegna giurisprudenziale, di Mario Mauro..... p. 327

Persona e Mercato è una rivista fondata da Giuseppe Vettori.

Editor: Persona e Mercato

Direttore Scientifico Responsabile: Giuseppe Vettori

Redazione: Fabio Addis; Massimo Franzoni; Mariasarta Mäugeri; Emanuela Navarretta; Fabio Padovini; Stefano Pagliantini; Giovanni Passagnoli; Pietro Sirena.

Collaboratori: Antonio Gorgoni, Francesca Lucchesi, Mario Mauro, Serena Mucchi.

Segreteria: Piazza San Marco 5, 50121 Firenze.

E-mail: info@personamercato.it

Info: www.personamercato.it

Persona e Mercato è testata registrata in data 9/10/2000 al n. 4995 dell'elenco della stampa periodica curato dal Tribunale di Firenze.

ISSN 2239-8570

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati, comprese le rappresentazioni grafiche ed iconografiche. Ogni riproduzione, anche parziale e qualunque sia il formato e il supporto, è vietata, tranne per uso privato senza alcuno scopo commerciale. Sono consentite, inoltre, le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione. In ogni caso, l'integrità dei documenti riprodotti dovrà essere rispettata e la riproduzione, anche parziale, dovrà essere accompagnata dall'indicazione della fonte.

Hanno collaborato a questo numero: Antonio Gorgoni, Mario Mauro, Stefano Pagliantini, Piero Schlesinger, Vincenzo Putorti.

MANIFESTAZIONE SPORTIVA TRA MINORI E RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE DI Vincenzo Putorti Professore associato di Diritto privato

SOMMARIO: 1. Il caso. - 2. L'autore materiale dell'illecito: il minore di età. - 3. Regole comuni e regole sportive. - 4. La scrivimante sportiva. - 5. La responsabilità dell'organizzatore. - 6. Segue. La responsabilità dell'organizzatore per il fatto illecito del preposto o degli ausiliari.

LA SENTENZA

Cass. civ., sez. III, 30.3.2011, n. 7247
(Pres. R. Preden - Est. A. Segreto)

Massime

I)

At fini del riconoscimento della responsabilità del sorvegliante, a norma dell'art. 2047 c.c., è necessario che il fatto commesso dall'incapace presenti tutte le caratteristiche oggettive dell'antigiuridicità e cioè che sia un fatto illecito. Ne consegue che, nell'ipotesi di lesione personale inferta da un minore ad un altro nel corso di una competizione sportiva, occorre verificare, al fine di escludere l'antigiuridicità del comportamento dell'incapace e la conseguente responsabilità del sorvegliante, se

II)

il fatto lesivo derivi o meno da una condotta strettamente funzionale allo svolgimento del gioco, che non sia compiuto con lo scopo di ledere e che non sia caratterizzato da un grado di violenza od irruenza incompatibile con lo sport praticato.

Nel gioco del calcio, qualora la condotta dell'atleta cagioni delle lesioni all'avversario, la responsabilità civile resta esclusa ove sussista il rispetto delle regole di gioco o, comunque, in presenza di uno stretto collegamento funzionale tra azione sportiva ed evento lesivo. Dello collegamento non è idoneo ad escludere la responsabilità in tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (conferma Appello Roma 13 dicembre 2005).



Manifestazione sportiva tra minori e responsabilità dell'organizzatore
(Vincenzo Putorti)



Svolgimento del processo.

Con sentenza del 28.5.2002, il Tribunale di Roma condannava la ACASI a pagare ai coniugi R.M. e F.A., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio R. G., la somma di Euro 25847,86, perché durante una partita di calcio di un torneo organizzato dalla convenuta, il minore, in uno scontro con altro partecipante alla partita, riportava trauma facciale con avulsione traumatica dell'incisivo sinistro e frattura del secondo incisivo. Il tribunale affermava la responsabilità della convenuta, quale organizzatrice del torneo tra minori, a norma dell'art. 2047 c.c..

La corte di appello di Roma, adita dalla convenuta, con sentenza depositata il 13.12.2005, rigettava la domanda, ritenendo che nella fattispecie, applicando i principi affermati dalla S.C. in tema di responsabilità aquiliana nelle competizioni sportive, era da escludere che il fatto del minore antagonista integrasse un fatto astrattamente illecito, con la conseguenza che non poteva esservi alcuna responsabilità per fatto dell'incapace a carico della convenuta.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori e R.G., divenuto maggiormente resistente con controricorso la convenuta, entrambe le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione.

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e mancata applicazione dell'art. 2047 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Assumono i ricorrenti che la convenuta, nel portare i ragazzini del torneo a (OMISSIS), aveva assunto un obbligo di vigilanza sugli stessi e che era mancata un'attività di controllo sui ragazzi, non avendoli ammoniti a tenere un comportamento leale durante la gara.

2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la corte di merito ha applicato alla fattispecie i principi fissati dalla S.C. in tema di responsabilità aquiliana durante gare sportive tra professionisti, mentre nella fattispecie gli allievi erano dilettanti e minori, per cui doveva essere sottoposto a maggior controllo l'ardore agonistico.

3. I due motivi, essendo connessi vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Va, anzitutto, osservato quanto alla responsabilità del soggetto che ha la sorveglianza dell'incapace, che l'art. 2047 c.c., non fa riferimento al "fatto illecito" dell'incapace, ma esclusivamente al "fatto" e ciò conformemente all'art. 2046 c.c., che esclude l'imputabilità del "fatto dannoso" dell'incapace, salvo che l'incapacità dipenda da sua colpa. Invece l'art. 2048 c.c., in tema di responsabilità dei genitori e degli altri soggetti ivi indicati, presuppone che il danno sia stato cagionato da "fatto illecito" dei figli minori o delle persone soggette alla tutela. Il legislatore, seguendo l'ottica tradizionale, ha ritenuto che fosse risarcibile solo quel danno che derivasse da un atto qualificabile come doloso o colposo, per cui, non ritenendo di

configurare una forma di responsabilità oggettiva a carico del soggetto incapace di intendere o di volere, non fa riferimento al "fatto illecito", proprio per la mancanza dell'elemento psicologico.

4.1. Semonché, escluso questo elemento psicologico, per potersi avere la responsabilità del sorvegliante a norma dell'art. 2047, è tuttavia necessario che il fatto dell'incapace presenti tutte le altre caratteristiche di anti-giuridicità, e cioè sia tale che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito.

Proprio perché non ogni fatto dell'incapace espone il sorvegliante dello stesso all'obbligo del risarcimento (salva la prova liberatoria), ma solo quello che ha cagionato un danno ingiusto, è necessario che detto fatto sia anti-giuridico e sia causativo della lesione di una posizione meritevole di tutela (Cass. 26/06/2001, n. 8740).

4.2. Ciò comporta che anche nel caso di cui all'art. 2047 c.c., contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il giudice deve anzitutto accertare se il comportamento dell'incapace sia oggettivamente anti-giuridico e se esso sia stato causativo del danno lamentato.

Solo se sussiste detta anti-giuridicità del comportamento dell'incapace, per effetto della presunzione disposta dall'art. 2047 c.c., sussisterà la responsabilità del soggetto, cui è affidata la sorveglianza dell'incapace, salva la prova liberatoria.

In altri termini, per quanto non sia espressamente previsto dalla norma in questione, emerge dall'intero sistema di responsabilità aquiliana che, perché il sorvegliante sia tenuto al risarcimento, è necessario che il danno sia "ingiusto". Occorre cioè che il danno sia arrecato "non iure", e cioè sia inferito in assenza di una causa giustificativa (Cass. 17/05/2004, n. 9345) e che si risolva nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, nel bilanciamento delle posizioni, valutate dal giudice di merito.

4.3. La responsabilità del sorvegliante è una responsabilità per fatto altrui (dell'incapace), ma, proprio per ciò, presuppone che tale fatto altrui debba essere ingiusto, nei termini suddetti.

5.1. Con corretta applicazione dell'art. 2047 c.c., per tanto la corte di merito ha preliminarmente accertato se potesse definirsi "ingiusto", nei termini suddetti, il danno inferito a R. G. da altro minore con una "testata" nel corso di una partita di calcio tra minorenni organizzata dalla convenuta. Nella valutazione del comportamento dalla convenuta ha applicato i principi affermati da questa corte in tema di risarcimento di danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo.

5.2. Questa Corte ha affermato che qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività sportiva a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'atti-

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

IL COMMENTO

I. Il caso.

La questione sottoposta all'esame della Suprema

Corte riguarda la responsabilità dell'organizzatore di un evento sportivo in seguito alle lesioni subite da un minore durante lo svolgimento di un torneo calcistico. In particolare, nel corso di una partita di calcio, un minore, in un'azione di gioco, con una "testata" colpiva un avversario, suo coetaneo, provocando gli lesioni al volto.

Di qui la richiesta risarcitoria dei genitori, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio, nei confronti del circolo sportivo, organizzatore della manifestazione, e del suo Presidente per i danni subiti dal giovane atleta.

In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda proposta dai genitori affermando la responsabilità dell'associazione sportiva, quale organizzatrice del torneo tra minori, ai sensi dell'art. 2047 c.c. La Corte d'Appello, adita dal circolo sportivo, rigettava la domanda, ritenendo che, in applicazione dei principi vigenti in tema di responsabilità aquiliana nelle competizioni sportive, la condotta tenuta dal minore antagonista non integrava gli estremi di un fatto astrattamente illecito, per cui nessuna responsabilità, a causa del comportamento dell'incapace, poteva essere ascritta alla associazione convenuta.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza di rigetto della Corte d'Appello, rilevando come il fatto commesso dal minore fosse privo del requisito dell'antigiuridicità, in quanto lo scontro era avvenuto "nell'ambito del gioco ed era a questo collegato" ed il "grado di irruenza dello scontro era compatibile con le caratteristiche di una partita di calcio tra dilettanti", di guisa che nessuna volontà di ledere poteva essere imputata al minore.

La predetta decisione, pur inserendosi nell'ambito di un diffuso orientamento giurisprudenziale, si segnala, in particolare, per l'attenta ricostruzione delle questioni attinenti all'illecito compiuto da un minore durante una manifestazione sportiva. Infatti, nonostante un'intensa e proficua elaborazione dottrinale e giurisprudenziale abbia messo in luce e colmato talune lacune e inadeguatezze insite nelle norme di cui agli artt. 2047 e 2048 c.c., numerose, a tutt'oggi, sono le questioni aperte,

vita svolta; la responsabilità non sussiste invece se le azioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso.

In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità di tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (Cass. 08/08/2002, n. 12012; Cass. 22/10/2004, n. 20597).

5.3. Non vi è ragione per discostarsi da tale principio. Né esso può essere mutato solo per la minor età degli atleti. Tale minore età (salva l'ipotesi che escluda in radi-ce la praticabilità di quello sport da parte di atleti minori per la sua pericolosità) andrà valutata solo nell'ambito delle concrete caratteristiche in cui l'irruenza sportiva è stata espletata, e quindi costituisce una delle qualità delle persone che partecipano alla competizione e che il giudice di merito deve valutare al fine di affermare o escludere che vi sia bilanciamento tra il grado di irruenza applicato e la normalità dello sport praticato in quelle circostanze.

Nella fattispecie il giudice di appello ha tenuto conto che si trattava di una partita di calcio tra giovanissimi giocatori; che lo scontro è avvenuto nell'ambito del gioco ed era a questo collegato;

che non vi era volontà di ledere, che tutti i giocatori erano dilettanti; che, tenuto conto di tutte le circostanze, il grado di irruenza dello scontro era compatibile con le caratteristiche di una partita di calcio.

Trattasi di una valutazione fattuale, di esclusiva competenza del giudice di merito, che non risulta censurata a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

6. Essendo esclusa l'ingiustizia del danno, e quindi l'antigiuridicità del fatto (se fosse stato assistito da colpa o dolo nell'ipotesi che l'autore non fosse stato incapace), correttamente la corte di merito ha escluso l'esistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile di cui all'art. 2043 c.c., e la responsabilità della convenuta a norma dell'art. 2047 c.c.

7. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso comporta il rigetto anche del terzo motivo, con cui i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per aver rigettato l'appello incidentale relativo al rigetto da parte del tribunale della domanda di risarcimento del danno fisiognomico.

8. Il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.





non definitivamente risolte. Tra queste, traendo spunto dalle osservazioni contenute nella citata sentenza, sollecitano una specifica riflessione la valenza rivestita dalle regole federali nei giudizi di responsabilità civile, l'individuazione del comportamento lesivi coperti dalla c.d. scriminante sportiva, e dunque l'area del rischio consentito, la natura della responsabilità dell'organizzatore dell'evento in seguito al fatto lesivo posto in essere dal minore in danno di un suo coetaneo.

Aspetti, questi, che saranno presi in considerazione con riguardo all'attività sportiva non professionistica - che è quella ispirata da una logica remunerativa fonte di reddito per l'atleta² - bensì di carattere dilettantistico, ossia prestata per scopi non lucrativi, ma esclusivamente edonistici, ricreativi e di educazione psico-fisica, o di natura amatoriale, in quanto non inserita in un contesto organizzativo finalizzato al coordinamento di più gare.

2. L'autore materiale dell'illecito: il minore

La sentenza in esame richiama il principio normativo secondo il quale, ai fini dell'operatività dell'art.2048 c.c. è necessario che si accerti l'esistenza di un fatto antigiuridico, compiuto da un minore, tradottosi nella lesione di una posizione meritevole di tutela. Evento questo che, sebbene prioritario, è stato in esame di questa sentenza, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito.

vato delle sue componenti soggettive, deve sussistere anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 2047 c.c., visto che il criterio distintivo tra le due predette fattispecie è incentrato, appunto, sulla capacità di intendere e di volere del soggetto al momento della commissione dell'illecito.

Secondo la Suprema Corte, invero, sia dalla sequenza codicistica che dalla lettura sistematica delle norme citate, si evince che la responsabilità del minore nella causazione dell'illecito è personale, di guida che l'evento lesivo potrà essere a lui imputato solo ove sussista la capacità naturale. Per tale ragione, l'art. 2048 c.c. - a differenza della norma che lo precede, che utilizza il termine "fatto" non accompagnato da alcuna aggettivazione - fa espres- so riferimento all'illecito, così richiamando l'attenzione sull'importanza dell'accertamento di tutte le circostanze previste dall'art. 2043 c.c., comprese quelle che riguardano la struttura soggettiva del comportamento³.

In particolare - si afferma - è solo in presenza di un soggetto capace di intendere e di volere che è possibile applicare i comuni criteri di imputazione della responsabilità, fondati sulla colpevolezza dell'autore dell'illecito⁴. Cosicché se il minore è incapace naturale, non potendosi ascrivere alcuna colpa a suo carico, si sarà in presenza in fatto "dannoso", ma non "illecito", del quale il sorvegliante risponderà per *culpa in vigilando* e non anche per *culpa in educando*. Il che - prosegue la sentenza - non esclude che il danno debba essere "ingiusto", dal momento che dal complessivo sistema di regole sulla responsabilità civile si ricava che il sorvegliante è tenuto a risarcire il danno solo se il com-

Il legislatore, infatti, ha inserito prima la norma che esclude la responsabilità del soggetto incapace di intendere e di volere (art. 2047), poi l'art. 2047, che individua i genitori, nella loro qualità di sorveglianti, quali responsabili del danno cagionato dal minore incapace, ed infine l'art. 2048 che disciplina l'ipotesi in cui il fatto illecito sia compiuto da un soggetto capace di intendere e di volere, ma minore d'età.

Basiti pensare che nel cod. civ. del 1865, sebbene l'art. 1151 prevedeva che nessuna responsabilità sussisteva senza la colpa del soggetto che aveva provocato il danno, l'art. 1153 stabiliva che "ciascuno partimenti è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere" ed al secondo comma precisava che "il padre o in mancanza la madre sono obbligati per danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi", senza che a tal fine fosse necessaria la colpevolezza del minore autore del danno. In questo senso, vedi la Relazione al codice civile del '42 (par. 794) dove si afferma l'importanza della modifica testuale apportata alla norma, dal momento che l'art. 2048 fonda la responsabilità delle persone ivi indicate sulla colpa propria o altrui.

³ F. D'AGUIRRE, *Regime aquiliano differenziato e colpevolezza dell'incapace*, in *Danno resp.* 1996, p. 291, G. VISINTINI, *I fatti illeciti I, L'ingiustizia del danno - Imputabilità*, Padova, 1987; F. DI CIOMMO, op. cit., p. 3103.

portamento del minore è "oggettivamente anti-giuridico", ossia è caratterizzato dall'assenza di una causa di giustificazione ed è lesivo di "un interesse rilevante per l'ordinamento, nel bilanciamento delle posizioni, valutate dal giudice di merito".

Da tali considerazioni emerge, dunque, il legame inscindibile che la giurisprudenza istituisce tra capacità di intendere e di volere e colpa, considerando la prima un elemento della seconda, sulla base della tradizionale concezione moralistica della responsabilità. E' questo, però, un indizio che appare oggi non solo idoneo a cogliere il nesso "pregiudiziale tra capacità e comportamento", ma anche superato dalla più recente tendenza giurisprudenziale, che prospetta un modello di responsabilità incentrato su elementi di natura essenzialmente oggettiva.

In realtà, si è da tempo osservato che se si ragiona nella logica tradizionale, che tende ad assimilare concettualmente la capacità naturale alla colpa, si ometterebbe di considerare che la condotta del soggetto, per potersi valutare nella sua dimensione soggettiva, dovrebbe essere posta in essere volontariamente e consapevolmente, poiché è solo in tal caso che potrebbe esprimersi un giudizio sulla colpevolezza del soggetto. Il che significa sovrapporre la nozione di colpa a quella di imputabilità, senza considerare che quest'ultima, a differenza della prima, non implica affatto la presenza di un elemento psicologico, essendo riferibile anche alle ipotesi in cui il comportamento, benché consapevole e volontario, provochi una conseguenza dannosa a terzi per cause che fuoriescono dalla sfera di controllo del danneggiante. Tant'è vero che i criteri normativi attraverso i quali è dato ascrivere al danneggiante (anche se minore di età) le conseguenze lesive causalmente riconducibili alla sua condotta non si identificano esclusivamente con la colpa¹⁰, ma sono plurimi e differenziati e si estendono fino a ricomprendere le ipotesi di responsabilità oggettiva¹¹.

Conseguentemente, in presenza di un danno causato da un minore incapace di intendere e di volere, non essendo l'evento lesivo in alcun modo ascrivibile al danneggiante, sarà soltanto colui che è tenuto alla sorveglianza che, ove non dimostri di non aver potuto impedire il fatto, dovrà rispondere delle conseguenze dannose, ai sensi dell'art. 2047 c.c., non residuando alcuno spazio per una concorrente responsabilità del minore; mentre se quest'ultimo possiede la capacità naturale ed il fatto è a lui imputabile, responsabili del danno, solidamente con il figlio, saranno i genitori, ai sensi dell'art. 2048 c.c.¹²

Del resto, è proprio in quest'ottica che si comprende appieno la differente disciplina che, in tema di imputabilità del fatto dannoso, ha dettato il legislatore civilistico rispetto a quello penalistico. Infatti, mentre quest'ultimo, nel tentativo di adeguare la pena al grado di colpevolezza del reo, ha fissato espressamente la causa che escludono o attenuano l'imputabilità del soggetto ed ha stabilito una presunzione assoluta di non perseguibilità per i minori di anni quattordici, la normativa civilistica, per contro, attribuisce rilievo unicamente all'incapacità di intendere e di volere, stabilendo che essa può solo escludere e mai diminuire l'imputabilità¹³. Non solo, ma le norme poste dagli artt. 2046 e 2047 c.c., a differenza delle regole penali, lungi dal determinare analiticamente le cause ostative dell'imputabilità, rimettono al giudice il compito di accertare, in virtù delle specifiche e concrete circostanze nelle quali il fatto illecito è stato posto in essere, se il minore era effettivamente capace di intendere e di volere¹⁴.

Proprio per tali ragioni, mancando un espresso specifico criterio in base al quale apprezzare la capacità naturale del minore, il giudice dovrà far riferimento a parametri tratti dalla comune esperienza e dalle scienze medico-sociologiche, in modo da valutare, in concreto, in base al singolo comportamento, la sussistenza o meno della capacità del minore¹⁵. In particolare, dovrà aver riguardo non solo

⁸ BIGLIAZZI GERI, BUSNELL, BRECCIA, NATOLI, *Diritto civile*, III, Torino, 1994, p. 696.
⁹ F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, vol. II, t. I, Padova, 2004 p. 562 ss.; G. VISINTINI, *La responsabilità contrattuale*, Napoli, 1979, p. 118 ss.; P. TRAMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, p. 61 ss.; L. MENGONI, *Obbligazioni "mezze" e obbligazioni di "risultato"*, in Riv. dir. comm., 1954 p. 319 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Contratti in generale*, in Tratt. dir. civ. Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1980, p. 271; M. FRANZONI, *Colpa presunta e responsabilità del debitore*, Milano, 1988, p. 355 ss.; E. ROPPO, *Il contratto*, in Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti, Milano, 2001, p. 958.
¹⁰ Così, invece, PATI, *Responsabilità del genitore: una sentenza in linea con l'evoluzione europea*: Cass., 10 maggio 2000 n° 5957, in Jus, 2000, p. 1851.
¹¹ R. SCOGNAMIGLIO *Responsabilità per fatto altrui*, in *Noviss. Dig. II*, XX, Torino, 1968, p. 693; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Responsabilità civile e minore età*, Napoli, 1994, p. 91.

¹² G. VISINTINI, *Imputabilità e danno causato dall'incapace*, in *Nuov. giur. civ. comm.*, 1986, II, p. 121; C. SALVI, *Responsabilità extraccontrattuale*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, Milano, 1988, p. 1224;
¹³ G. CIAN, *Antigiuridicità e colpevolezza*, Padova, 1966, p. 344
¹⁴ Cass. 20 ottobre 2005 n° 20322, in *Fam. Dir.*, 2006, p. 135
¹⁵ P. RESCIGNO, *Incapacità naturale e inadempimento*, *Fam. dir.*, 2006, p. 142 ss.
 con nota di FACCI, *La responsabilità dei genitori in caso di incidente stradale del figlio minore: per colpa o oggettiva?*, in *Nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 734 che rilevano come la capacità naturale non va concepita come nozione





all'età del ragazzo, ma anche al suo sviluppo intellettuale, al tipo di studi frequentati, all'eventuale presenza di patologie ritardanti la forza del carattere, all'acquisita consapevolezza dell'illecità dell'azione e alla gravità delle conseguenze da essa derivate, alla capacità di autodeterminarsi ed a tutte le altre circostanze fattuali e ambientali presenti al momento della lesione.¹⁶

L'età del minore, pertanto, se nel sistema penale storico assume un rilievo assorbente, visto che per i soggetti infraquattordicenni nessun giudizio sulla loro capacità naturale è richiesto, in ambito civilistico, invece, riveste un valore presuntivo, non assoluto, non potendo essere considerata quale prova in *re ipsa* dell'incapacità del ragazzo. Quest'ultima deve trarsi piuttosto da tutte le circostanze sopra citate e non può essere desunta — come invece si afferma in talune decisioni — utilizzando i parametri penalistici, in virtù dei quali i soggetti infraquattordicenni sarebbero da considerarsi incapaci di intendere e di volere ed i c.d. minori "medi" e "grandi", dovrebbero, per contro, ritenersi dotati della capacità naturale a prescindere da qualsiasi accertamento di fatto.¹⁷

Conseguentemente, in presenza di un illecito sportivo commesso da un minore, ai fini del giudizio di responsabilità civile, non può stimarsi sufficiente il solo accertamento dell'età del ragazzo, in quanto è necessario tener conto di tutte le circostanze evidenziate, e in particolare del grado di maturità e di capacità di discernimento del soggetto¹⁸ e della consapevolezza che l'atleta possiede in ordine alle conseguenze che dalla sua condotta possono derivare. In questi casi, invece, ciò che assume decisivo rilievo è sia "il nesso funzionale tra gioco ed evento lesivo", sia il bilanciamento tra "il grado di irruenza applicato nell'azione di gioco" e la qualità dei soggetti partecipanti alla gara, dovendosi valutare l'effettiva consapevolezza che gli

ne permanente, generale e astratta, ma deve essere apprezzata in relazione ai singoli atti e attività.¹⁶
Cass. 30 marzo 2011 n. 7247 cit; Cass. 26 giugno 2001 n.8740, cit. soffermiamo come in presenza di un illecito compiuto da un minore il giudice non possa limitarsi a tener presente l'età dell'autore del fatto ma debba procedere ad un più articolato giudizio, tenendo conto di tutti i caratteri indicati nel testo.
17 Cass. 19 novembre 2010 n. 23463, in *De iure*; Cass. 9 aprile 1997 n. 3088, in *Fam dir.*, 1997, p. 221 che, ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere di un minore dettata, autore di un fatto illecito, escludono la necessità di un'indagine tecnica di tipo psicologico quando le modalità del fatto e l'età del minore sono tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro.
18 M. BESSONE, *La ratio legis dell'art. 2048 c.c. e la responsabilità degli insegnanti per il fatto illecito dei minori*, in *Foro precettori, maestri d'arte*, in *La responsabilità dei genitori*, pad. 1982, p. 329; M. MANTOVANI, *Responsabilità dei genitori*, Alpa e Bessone, Torino 1987, I, p. 40 ss.

atleti mostrano di avere in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla loro condotta. Non basta, cioè, operare una valutazione astratta del comportamento tenuto dal soggetto per stabilire se esso rientri o meno tra i normali gesti connessi allo sport praticato, ma si deve procedere ad un più articolato giudizio che tenga conto, in concreto, delle qualità delle persone, del loro grado di maturità, della capacità di autodeterminarsi e di tutte le altre circostanze fattuali e ambientali presenti al momento della lesione, poiché è solo all'esito di tale indagine che si potrà affermare la responsabilità del minore e dei soggetti indicati nell'art. 2048 c.c.¹⁹

In realtà, proprio tali elementi, da un lato, chiariscono come il contenuto del dovere di vigilanza incombe sul sorvegliante non sia assoluto, ma si specifichi in funzione delle modalità in cui il fatto lesivo è stato posto in essere; dall'altro, contribuiscono a fondare anche l'eventuale responsabilità del precettore/organizzatore di un evento sportivo. Questo perché il ruolo del genitore si esaurisce nella fase di iniziazione allo sport al quale la competenza si riferisce e nella scelta di precettori e maestri affidabili, mentre è su questi ultimi che grava il dovere di provvedere alla sorveglianza degli atleti minori di età durante lo svolgimento della competizione.

Più precisamente - si vedrà - come in presenza di un evento lesivo, per stabilire se sussista o meno la responsabilità del precettore/organizzatore occorrerà, in primo luogo, accertare se il fatto antigiuridico sia imputabile all'atleta e non rientri invece nell'ambito della c.d. scriminante sportiva. La decisione in esame — e più in generale la giurisprudenza prevalente - tendono infatti a considerare lecita la condotta di gioco che ha provocato il danno, la dove la stessa sia riconducibile al rischio sportivo inerente al tipo di gara, e cioè sia tenuta in una fase che in genere si presenta nel corso della partita, e sia sia tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore di quello dei contendenti che se ne serve.

In secondo luogo, sarà necessario valutare se, tenuto conto dell'età e della maturità degli atleti, l'organizzatore abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Ciò sotto il duplice profilo dell'idoneità delle misure adottate a tutela della sicurezza e dell'integrità psico-fisica degli atleti e dell'adeguata vigilanza degli allievi per tutto il tempo in cui gli sono stati affidati.²⁰

¹⁹ Cass. 26 giugno 2001 n.8740, cit.
²⁰ Cass. 15 gennaio 2003 n. 482, in *Dir. Ec. Ass.* 2003, 578, che ha riconosciuto la responsabilità dell'associazione che aveva organizzato una settimana bianca durante la quale un minore, nell'effettuare una discesa su una pista da sci, aveva riportato lesioni personali. In tal caso, la Suprema Corte, ritenendo il fat-

3. Regole comuni e regole sportive

Ai fini dell'individuazione del concetto di illecito sportivo è innanzitutto opportuno verificare l'attuale atteggiarsi del rapporto tra regole sportive e norme dell'ordinamento generale, poiché è dal loro intrecciarsi - si vedrà - che derivano le diverse soluzioni proposte in ordine alla responsabilità dell'atleta e dell'organizzatore.

Da tempo, infatti, in seguito al riconoscimento del C.O.N.I., quale ente esponenziale dell'ordinamento sportivo, si è ammessa la valenza giuridica delle norme federali. Tale ente è dotato di una potestà di autodeterminazione, che si articola nell'emanazione di norme regolamentari, che si identificano con le regole tecniche che ogni Federazione sportiva detta per disciplinare il corretto funzionamento della competizione e per prevenire il verificarsi di eventi dannosi a carico degli atleti.²¹

In realtà, il legislatore del 2003, nel riconoscere l'autonomia dell'ordinamento sportivo²², considerandolo come un'articolazione del più ampio ordinamento internazionale, facente capo al Comitato olimpico internazionale, ha fissato i criteri che delineano i rapporti tra esso e l'ordinamento generale²³,

sancendo la piena rilevanza giuridica delle situazioni soggettive che si ricollegano al fenomeno sportivo. In particolare, l'art. 3 della legge 280/2003 prevede che, esauriti i gradi della giustizia sportiva, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive, non riservata agli organi di giustizia sportiva, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Mentre è rimasta immutata la cognizione del giudice ordinario in ordine agli illeciti aquiliani come messi da un giocatore a danno di un suo avversario, poiché, in tal caso, né si verte su "atti o disposizioni federali", né si è in presenza di giudizi espressamente devoluti alla cognizione di altro giudice.²⁴

Come, pure, si è chiarito che spetta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, il potere di decidere sulla domanda risarcitoria proposta da atleti, tesserati, associazioni e società sportive contro il provvedimento disciplinare adottato dalle Federazioni o dal C.O.N.I., ritenuto lesivo di situa-

to lesivo non rientrante nella normale area dello sport, ha fondato la responsabilità dell'organizzatore sulla violazione dell'obbligo di vigilanza per non aver impedito al minore di scendere in assenza dell'istruttore. La giurisprudenza tende però ad estendere l'operatività dell'art. 2048 c.c. anche all'accompagnatore, ritenendolo titolare di un dovere di vigilanza la cui violazione sarebbe fonte di responsabilità. (Trib. Milano 17 febbraio 2007, in *Danno resp.* 2008, p. 673 con nota di P. SANTORO, "Passioni rischiose: sulla responsabilità dell'accompagnatore di atleti", V. FRATTAROLO, in tema di responsabilità per l'esercizio di attività sportiva, in *Foro pad.* 1985, p. 377). Diversamente, Corte Appello Genova, 6 ottobre 1981, in *Riv. dir. sport.* 1982, p. 189; S. PATTI, *Insegnamento dello sport e responsabilità civile*, in *Resp. Civ.* 1992, p. 513 che escludono dall'ambito di applicabilità dell'art. 2048 c.c. coloro che non svolgono alcuna attività di insegnamento.

21 V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, p. 24 ss.

22 L'art. 1 del d. l. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280, contiene infatti l'esplicito riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e stabilisce che "i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento della Repubblica sono regolati dal principio di autonomia", salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento statale "di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".

23 Tra coloro che inquadrano il fenomeno sportivo nell'ambito delle teorie pluralistico-ordinamentali, vedi W. CESARINI, *Sporza, il diritto del privato, Milano, 1963, passim*; id. *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.* 1933, I, 1381; SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Pisa, 1917, p. 93; SALV. ROMANO, *Autonomia privata, Milano, 1957*; A.E. CAMMARATA, *Il concetto del diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Id. Formalismo e sapere giuridico*, Studi, Milano, 1963, p. 185 ss.; M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, I, p. 10; id. *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1966, p. 671; F. MODUGNO,

1985, p. 32 ss. *Id. Legge - Ordinamento giuridico - Pluralità degli ordinamenti*, Milano, 1985, p. 185 ss. In senso critico, vedi P. PERLINGIERI, *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.* 2005, p. 190; *Id. L'ordinamento vigente e i suoi valori*, Napoli, 2006, p. 6, che rileva come il c.d. ordinamento sportivo non solo non goda di alcuna autonomia, si da legittimato come "altro" e "diverso" rispetto a quello statale, ma non rappresenti neppure un "ordinamento" in senso proprio poiché l'ordinamento giuridico è unico e non conosce altri ordinamenti, seppur derivati, ma soltanto sistemi normativi che convivono nell'insieme ordinamentale unitario e superiore, governato dai principi fondamentali e dai valori giuridici che rappresentano il punto di riferimento per individuare e comporre, in sede interpretativa, tali sistemi. In questo senso vedi, L. DI NELLA, *La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici: analisi critica dei profili teorici e delle applicazioni al fenomeno sportivo*, in *Riv. dir. sport.* 1998, p. 38; *Id. Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, p. 83; A. LEPORA, *Responsabilità civile e tutela della <<persona atleta>>*, Napoli, 2009, p. 36 ss.; F. INDRACCOLO, *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Napoli, 2008, p. 60 ss.; R. GIAMPETRAGLIA, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, Napoli, 2002, p. 46 ss.; P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Riv. dir. econ. sport.* 2005, p. 76 ss. 24 Tali controversie, peraltro, neppure potrebbero ritenersi comprese nella competenza del giudice amministrativo ai sensi della legge 205/2000 - che, nelle aree di cognizione esclusiva di tale autorità, sancisce la competenza a giudicare anche in tema di tutela di diritti - in quanto fuoriescono dall'ambito di operatività della norma sopra citata. C. CASTRONOVO, *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Eur. dir. priv.* 2008, p. 556. Da ciò discende l'invalutabilità dell'eventuale clausola compromissoria, sottoscritta dall'atleta all'atto del tesseramento, che rimette esclusivamente alla giustizia sportiva la competenza a giudicare su diritti indisponibili, qual è quello dell'integrità psicofisica (P. LUSO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, p. 35 ss.; in giurisprudenza vedi Cass. 29 settembre 1994 n. 7856 in *De iure*, e risalendo nel tempo Cass. 3 aprile 1987 n. 3218, in *Giust. civ.* 1987, I, 1678).



Manifestazione sportiva tra minori e responsabilità dell'organizzatore (Vincenzo Putorti)



zioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale²⁵. In tal modo, si è riconosciuta al Giudice statale non solo la possibilità di conoscere e valutare, separatamente, pur in via incidentale e indiretta, le sanzioni disciplinari inflitte ai predetti soggetti, ma altresì il potere di decidere in merito alla fondatezza della richiesta risarcitoria avanzata dagli atleti per la lesione di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti. Il che implica che l'affermata autonomia dell'ordinamento sportivo da quello statale non si traduce in una rigidità assoluta separata tra essi, poiché ove si verifici la violazione di un interesse costituzionalmente protetto interviene comunque la giurisdizione ordinaria, con conseguente azionabilità della tutela risarcitoria. Tutela che realizza un "ragionevole bilanciamento" tra i contrapposti interessi delle parti e salvaguarda l'autonomia dell'ordinamento sportivo, che altrimenti, se si ammettesse una tutela di invalidazione del provvedimento disciplinare, potrebbe "subire una forma di intrusione non organica"²⁶.

Sulla scia di tali indicazioni normative si è così definitivamente superato l'indirizzo che attribuiva alle norme sportive un'efficacia sostanzialmente inerte ed impermeava il giudizio di responsabilità civile esclusivamente sulle regole di diritto comune. La progressiva estensione della valutazione da parte del giudice ordinario degli eventi accaduti durante le competizioni sportive ha infatti ampliato la validità giuridica delle regole tecnico-sportive, le quali si sono (im)poste all'attenzione dell'interprete proprio nei giudizi di responsabilità civile promossi in seguito ai danni verificatisi durante lo svolgimento delle predette attività e nelle fasi preparatorie delle stesse²⁷. Non solo, ma si è altresì abbandonata l'idea, dominante fino alla fine del secolo scorso, secondo la quale l'estensione delle regole di diritto comune all'attività agonistica avrebbe inciso negativamente sulle peculiarità del mondo sportivo. Su un ambiente, cioè, governato da apposite regole, dotate di una loro specificità, in virtù delle quali una serie di condotte certamente illecite se valutate alla stregua dell'ordinamento giuridico generale,

erano invece da considerarsi lecite ove conformi alle regole del gioco, essendo queste ultime intrinsecamente caratterizzate dai concetti di rischio e di pericolo²⁸.

L'abbandono di siffatta asserita e impropria contaminazione tra norme federali e disposizioni ordinarie, ha fatto sì che le regole di condotta emanate dalla Federazione di una determinata disciplina sportiva potessero rivestire anche il ruolo di norme di comune prudenza nell'ambito dell'ordinamento generale. Si spiega così la crescente attenzione verso l'individuazione dei limiti entro i quali circoscrivere il giudizio di illiceità della condotta del giocatore, fonte dell'evento lesivo, e la conseguente cognizione del giudice ordinario delle sole norme federali dirette a salvaguardare l'integrità fisica degli atleti.

Tuttavia anche tale ultima conclusione, nella misura in cui tende a distinguere le predette norme da quelle che mirano a garantire l'equilibrio nello svolgimento della competizione, è apparsa piuttosto generica e poco convincente. Infatti, le norme che sanzionano una condotta sportiva irregolare sono spesso dettate da un pluralità di ragioni che, oltre a garantire un miglior svolgimento della gara, tendono spesso a prevenire determinati eventi dannosi a carico dell'atleta o dei terzi²⁹. Il che rende assai difficile stabilire sul piano pratico-applicativo se una determinata regola miri soltanto a garantire la parità iniziale tra i partecipanti e non anche l'incolumità fisica degli atleti³⁰.

Diversamente, maggiore valenza significativa può essere riconosciuta al criterio incentrato sulla natura e sugli scopi della manifestazione sportiva, e in particolare sulla distinzione tra gioco praticato nell'ambito di competizioni ufficiali e gioco fra amici. In quest'ultimo caso, infatti, il giudizio di responsabilità a carico di colui che ha provocato una lesione all'avversario, disattendendo una norma federale, non pare poter prescindere dall'osservanza delle norme di comune prudenza, che si pongono

²⁵ C. CASTRONOVO, op. cit. p. 553, che, muovendosi nell'ottica della teoria pluralistica-ordinamentale, rileva come i punti di contatto ed i momenti di collegamento che indubbiamente esistono tra situazioni rilevanti nell'ordinamento sportivo ed in quello statale, non possano mai giungere a "quella che altri-menti diventa confusione e che non va scambiata per il rispetto reciproco che l'autonomia degli ordinamenti esige per ciascuno di essi".

²⁶ Si pensi, ad esempio, al divieto imposto al pugile di colpire l'avversario sotto la cintura, oppure all'obbligo del corridore di mantenere la propria corsa, ovvero al dovere di dare strada nelle gare motociclistiche o automobilistiche. Norme queste che - è evidente - sono ispirate non solo dall'esigenza di garantire un più equilibrato e ordinato svolgimento della competizione sportiva, ma anche di tutelare l'incolumità fisica degli atleti.

²⁷ Cfr. R. FRAU, op. cit., p. 307; V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile cit.*, p. 24;

²⁸ C. CASTRONOVO, op. cit. p. 553, che, muovendosi nell'ottica della teoria pluralistica-ordinamentale, rileva come i punti di contatto ed i momenti di collegamento che indubbiamente esistono tra situazioni rilevanti nell'ordinamento sportivo ed in quello statale, non possano mai giungere a "quella che altri-menti diventa confusione e che non va scambiata per il rispetto reciproco che l'autonomia degli ordinamenti esige per ciascuno di essi".

²⁹ Si pensi, ad esempio, al divieto imposto al pugile di colpire l'avversario sotto la cintura, oppure all'obbligo del corridore di mantenere la propria corsa, ovvero al dovere di dare strada nelle gare motociclistiche o automobilistiche. Norme queste che - è evidente - sono ispirate non solo dall'esigenza di garantire un più equilibrato e ordinato svolgimento della competizione sportiva, ma anche di tutelare l'incolumità fisica degli atleti.

³⁰ Cfr. R. FRAU, op. cit., p. 307; V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile cit.*, p. 24;

L'attività in concreto si svolge e con la qualità delle

persone che vi partecipano.

Ragionando in questa logica, si comprende allora perché possa oggi considerarsi superato l'indirizzo tradizionale che considera la violazione delle regole del gioco l'unico elemento su cui fondare la responsabilità dell'atleta³⁵, e si delinea, invece, con maggiore precisione, l'ambito dei comportamenti scorretti ai regolamenti federali, non sono sanzionati in quanto rientranti nel rischio che ogni atleta compie nell'esercizio della propria attività sportiva. Rischio che si presenta non sempre uguale, ma riveste gradazioni diverse, che variano in funzione della natura e degli scopi della manifestazione, del grado di maturità e di capacità di discernimento dei soggetti e della consapevolezza che gli stessi posseggono in ordine alle conseguenze che dalla loro condotta possono derivare. È evidente, infatti, che se la competizione sportiva ha carattere non professionistico, può maggiormente giustificarsi una condotta altrimenti violenta; mentre se ha natura dilettantistica o amatoriale, il rischio ad essa connesso è minore, dal momento che agli atleti sono richiesti un grado di attenzione e una diligenza nella salvaguardia dell'integrità fisica degli avversari superiori rispetto a quelli pretendibili durante una gara professionistica³⁶. Non solo, ma a caratterizzare ulteriormente l'attività sportiva tra minori concorre il fatto che il rischio è sì inferiore rispetto a quello che caratterizza le gare tra adulti, ma può presentare maggiori caratteri di imprevedibilità, visto che gli atleti non posseggono le stesse qualità di controllo e di prevenzione degli adulti e, dunque, non sempre hanno piena consapevolezza dei gesti sportivi compiuti e delle conseguenze pregiudizievoli che con gli stessi possono causare all'avversario.

concrete del gioco³¹.
 In realtà, la riconosciuta integrazione tra regole sportive e norme comuni fa sì che ai fini del giudizio di responsabilità civile sia necessario valutare il comportamento dell'atleta sulla base di entrambe le disposizioni. Questo perché l'osservanza delle regole federali non solo non esclude, di per sé, l'eventuale responsabilità del partecipante alla competizione³², visto che egli è comunque tenuto a salvaguardare l'altra integrità fisica ex art. 2043 c.c., ma anche perché la violazione delle regole sportive non sempre è in grado di generare, *ipso iure*, una responsabilità in capo all'atleta. In particolare, nella prima ipotesi, la responsabilità dell'atleta può fondarsi sulla violazione del *neminem laedere*, che ha lo specifico compito di colmare le eventuali lacune esistenti nelle regole del gioco, là dove il loro rispetto non futei adeguatamente l'incolumità degli atleti; nell'altra ipotesi, invece, colui che partecipa alla competizione sportiva può essere tenuto a risarcire i danni provocati all'avversario anche se il gesto sportivo, benché funzionalmente connesso all'attività praticata, sia stato posto in essere con do- lo o colpa grave³⁴, ovvero con un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, con il contesto ambientale nel quale

35 In tal senso, vedi Trib. Venezia 2 dicembre 1999, in *Gurmerio*, 2000, p. 641; G. PONZANELLI, op. cit., p. 604, che in- dividua nella pluralità degli ordinamenti, nelle opportunità de- rivanti dall'analisi economica del diritto e nell'esistenza di una causa di giustificazione propria dell'ordinamento sportivo, le ragioni che portano ad escludere la responsabilità dell'atleta là dove siano state rispettate le regole del gioco.
 36 Così, ad esempio, è responsabile il pugile esperto che nel corso di un allenamento effettuato senza mezzi di protezione cagioni lesioni ai danni di un principiante, senza che in tal caso possa fondatamente invocarsi alcuna causa di giustificazione. Cfr. DM, *L'atleta e i limiti del rischio*, in *Riv. dir. sport.* 1977, 60; M. FRANZONI, *La responsabilità civile*, p. 923 ss; B. AGOSTINIS, *La responsabilità dell'atleta*, in *Studi urbinati*, 2003, p. 7 ss.

31 G. PONZANELLI, *Responsabilità civile e attività sportive*, in *Danno resp.*, 2009, p. 605; M. FRANZONI, *La responsabilità civile*, cit. p. 930, che rilevano come anche la giurisprudenza sia oggi orientata ad articolare il giudizio sulla responsabilità degli atleti, non ritenendo sufficiente la sola violazione della regola del gioco.
 32 Non sempre, infatti, dette norme prefigurano esaurientemente le condotte potenzialmente lesive. Basta pensare, ad esempio, che fino alla metà degli anni '50, la "carica al portiere" nel gioco del calcio non era sanzionata dalle regole federali. Non- condata, tenuta dall'avversario e sfociata nella lesione dell'integrità fisica del portiere, fosse idonea a generare una responsabilità civile a carico del contendente, se lesiva dell'integrità fisica.
 33 In questo senso, vedi Trib. Piacenza 1 giugno 2010 n°404, in *Danno resp.*, 2011, p. 304, con nota di R. DE STEFANIS; Cass. civ., 2002 n° 12012; G. VIDIRI, *Illecito penale e lesioni cagiona- te in competizioni sportive*, in *Giust. penale*, 1993, II, p. 280.
 34 P. G. MONATERI, *La responsabilità degli atleti*, in *La respon- sabilità sportiva*, Milano, 2002 p. 280; BUSNELLI, PONZANELLI, Il rischio sportivo e la responsabilità civile, in *Resp. civ. ass.*



4. La scriminante sportiva

Nella prospettiva tradizionale - si è detto - la volontaria e consapevole accettazione di un certo rischio connotato ad una determinata attività sportiva, anche se di natura pericolosa, che riveste efficacia esimente ai sensi dell'art. 50 c.p. In passato, infatti, si riteneva che le lesioni provocate dall'atleta ad un avversario potessero giustificarsi in virtù del consenso dell'avente diritto, nell'accezione del c.d. rischio sportivo. Si affermava, in particolare, che colui che decide di partecipare ad una competizione sportiva deve accettare il rischio di poter subire le lesioni conseguenti al tipo di attività praticata.³⁷ Cosicché se la lesione si verificava nel rispetto delle regole del gioco, mai poteva trovare ingresso l'azione risarcitoria, vista l'operatività della norma sopra citata, che rendeva lecito il comportamento dell'atleta sotto il profilo dell'ordinamento generale.³⁸

Tale impostazione è apparsa però criticabile sia per la sua genericità, non contemplando alcuna distinzione tra attività sportive nelle quali c'è contatto fisico fra gli atleti, eventuale o necessario, e sport nei quali non è prevista alcuna forma di contatto,³⁹ sia perché il consenso dell'avente diritto mai avrebbe potuto riguardare le lesioni permanenti, visto il limite inderogabile posto dall'art. 5 c.c.

Più precisamente, l'orientamento suddetto è sembrato operare un'evidente forzatura concettuale, sia perché non può ragionevolmente ritenersi che l'atleta che decide di praticare uno sport accetti, per ciò stesso, il rischio di subire menomazioni permanenti all'integrità fisica o addirittura di perdere la propria vita,⁴⁰ sia perché, in presenza di una competizione sportiva tra minori, si pone il problema relativo alla validità del consenso prestato dall'atleta, vista la possibile assenza della capacità naturale del soggetto. Ciò a prescindere dall'ulteriore rilievo che, anche in presenza di siffatti requisiti, sarebbe stato comunque poco ortodoso far discendere l'operatività dell'art. 50 c.p. dalla mera osservanza delle regole sportive, ravvisando la responsabilità del minore solo là dove detta regola fosse stata violata.⁴¹

³⁷ Cass. Civ. 20 febbraio 1997 n.1564; Cass. pen. 2000 n.8910 e 2756 in *De iure*
³⁸ P. NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1982, p. 222.
³⁹ Il riferimento è, ad esempio, alla distinzione tra gli sports in cui lo scontro fisico è necessario (pugilato), oppure eventuale e prevedibile (calcio), e le attività in cui detto contatto è invece del tutto assente, quali il golf ed il tennis.

⁴⁰ M. FRANZONI, *La responsabilità civile cit.*, p.925
⁴¹ L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo cit.*, p. 352;

Alla luce di tali considerazioni, si è allora rilevato come la pratica sportiva, in quanto volta al soddisfacimento di un interesse generale, qual è il miglioramento della salute, costituisce essa stessa la causa di giustificazione dei comportamenti degli atleti lesivi dell'integrità fisica degli avversari. In tal modo, l'attenzione si è spostata sui limiti entro cui circoscrivere l'area di rilevanza giuridica delle condotte dannose,⁴² limiti i cui confini non sempre sono uguali a se stessi, potendo variare in base alle caratteristiche, alle regole, al contesto ed alle modalità di svolgimento della disciplina sportiva. Il che indubbiamente segna un punto di intererenza assai significativo tra le regole ordinarie e quelle sportive, poiché è anche dalla violazione di queste ultime che si determinano le conseguenze sul piano civilistico in ordine alla responsabilità dell'atleta e al soggetto promotore e organizzatore dell'evento sportivo.

Non solo, ma è proprio in questa prospettiva, che si coglie l'importanza del collegamento funzionale che deve sussistere tra gioco ed evento dannoso, ossia della compatibilità esistente tra l'azione lesiva e le caratteristiche proprie dell'attività svolta.⁴³ Questo perché - si è detto - la partecipazione ad una determinata attività sportiva da parte dell'atleta implica una preventiva accettazione del solo rischio tipico che ad essa è connotato, e non anche delle conseguenze che derivino da condotte totalmente avulse dalla dinamica dello sport praticato.⁴⁴

Si spiega così inoltre perché debbano considerarsi estranee al campo applicativo della predetta esimente tutte le condotte volutamente dirette a cagionare lesioni ad altro partecipante alla gara per ritorno o risentimento personale, dal momento che in tali ipotesi la competizione sportiva altro non rappresenta se non una mera occasione per la commissione dell'illecito. Come, pure, si comprende perché non possano ritenersi scriminati i comportamenti del giocatore che, seppur finalisticamen-

⁴² La Suprema Corte, a partire dalla fine del secolo scorso, superando il precedente indirizzo che riconduceva la scriminante sportiva nell'ambito delle cause di giustificazione codificate, ha affermato che essa ha una valenza autonoma, possibile in virtù dell'analoga in *bonam partem*, (Cass. Pen. 2001 n° 24942; Cass. Pen. 2003, n.39204; Cass. Pen. 2008, n. 44306) tesa ad escludere l'antigiuridicità in relazioni a fatti che in sé considerati integreterebbero gli estremi di un reato (Cass. 25 febbraio 2000 n°2765; Cass. Pen 2001 n. 215, entrambe in *De iure*) Diversamente C. CASTRONOVO, op. cit., p. 557, che qualifica la scriminante sportiva non quale causa di giustificazione non codificata, bensì come "scriminante di rinvio, del rinvio che l'ordinamento statale deve fare all'ordinamento sportivo" nel momento in cui ne riconosce l'autonomia.

⁴³ F. BUSNELLI - G. FONZANELLI, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Resp. civ. ass.* 1984, p. 282;
⁴⁴ Sulla esimente del rischio sportivo, vedi P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Trait. dir. civ.* Sacco, vol. III, Torino, 2004, p. 806



te inseriti in un'azione di gioco, risultino contrari alle regole federali e siano posti in essere con modalità tali da superare la normale dialettica dello sport praticato.⁴⁵ Se è vero infatti che il soggetto che svolge un'attività sportiva accettata di esporci solo entro determinati margini di rischio a certe tipologie di eventi dannosi, è altrettanto indubbio che possono considerarsi giustificati esclusivamente i fatti lesivi che, sebbene posti in essere in violazione delle regole sportive, consentano comunque di essere ricompresi nell'ambito dei rischi preventivamente identificati (cd. rischi sportivi).⁴⁶

In questa logica, allora, il consenso dell'avente diritto assume un ruolo diverso rispetto a quello assegnatogli dall'orientamento tradizionale. Esso non ha più la funzione di atto autorizzativo al fatto di lesione, ma identifica soltanto il margine di rischio che, essendo intrinsecamente conaturato ad una determinata attività, è accettato dal soggetto che pratica quel determinato sport. Non solo, ma a differenza della scriminante di cui all'art. 50 c.p., che si riferisce ad una "condotta illecita dell'agente che il danneggiato accetta preventivamente", la scriminante sportiva fa sì che colui che "è un danneggiato potenziale si sottoponga volontariamente ad un danno possibile" e non attuale, di guisa che la connessione causale con la condotta altrui "è semplicemente occasionale, in quanto è la scelta ultima del danneggiato a risultare decisiva".⁴⁷

Del resto, per comprendere la peculiarità di questa causa di giustificazione è necessario tener presente che essa trova la sua genesi nell'ordinamento

te sportivo, sebbene le valutazioni da essa espresse siano poi penetrate nell'ordinamento statale proprio in funzione dell'applicazione delle norme sulle responsabilità civili. Si spiega così la possibile non coincidenza tra le ipotesi di responsabilità comune e quelle scaturenti dall'esercizio di una pratica sportiva, e dunque l'identità della regola sportiva ad escludere la responsabilità civile là dove, altrimenti, la norma statale la genererebbe.

Cosìché mentre l'atleta che è stato lesa durante lo svolgimento di una competizione agonistica può certamente convivere in giudizio l'avversario che dolosamente gli ha inferto la lesione, non sempre invece - a differenza del comune cittadino - può agire nei confronti di chi abbia operato colposamente, dovendosi a tal fine valutare non solo l'intensità della colpa, ma anche la natura dell'evento sportivo nel corso del quale il fatto lesivo è stato compiuto. In quest'ultimo caso, infatti, è necessario accertare sia le motivazioni che hanno indotto l'atleta a compiere quel determinato gesto - e cioè se esse siano riconducibili all'ansia di conseguire un risultato sportivo, ovvero ad altre finalità, avulse dal contesto sportivo - sia il grado di violenza, imprudenza e imperizia che connotano, in concreto, il fatto lesivo. Quest'ultimo profilo, evidenza peraltro un aspetto saliente della disciplina riservata alla c.d. scriminante sportiva, dal momento che il nesso funzionale tra il fatto lesivo e l'attività agonistica non sempre è in grado di escludere la responsabilità dell'atleta. A tal fine è necessario valutare non solo il grado di violenza e irruenza impiegato, ma anche il contesto ambientale nel quale la competizione concretamente si svolge, le qualità delle persone che vi partecipano e le connotazioni proprie dell'attività sportiva praticata, i quali, in realtà, finiscono poi per costituire i principali parametri valutativi di riferimento.

Conseguentemente, l'area coperta dalla causa di giustificazione non solo sarà maggiormente ampia in relazione agli sport caratterizzati da un contatto fisico tra gli atleti, ma si modellerà anche in base all'età dei partecipanti, non potendosi i predetti principi applicare *tout court* alle competizioni tra persone minori di età. Più precisamente, in queste ultime ipotesi, il giudizio sulla condotta colposa dell'atleta - soprattutto nelle competizioni come quelle oggetto della decisione in esame, in cui la violenza non è intrinsecamente connessa all'attività sportiva praticata, ma è comunque prevista e disciplinata - si presenta molto più complesso e articolato. Questo perché si tratta di valutare la compatibilità con le regole del gioco e con il rispetto dell'integrità fisica di un gesto che, implicando comunque un certo grado di energia, aggressività, velocità, rapidità di decisione, istintività di reazioni, è posto

⁴⁵ Cass. 20 aprile 2010 n.20595, in *De iure* che ha rilevato come la condotta posta in essere sia idonea a mettere seriamente in pericolo l'*incolumità* dell'avversario, il quale è legittimato ad attendersi comportamenti agonistici anche rudi ma non di disprezzo per la propria integrità fisica. In questo senso, vedi pure: Cass. 20 ottobre 2009 n. 2281; Cass. 22 ottobre 2004 n. 20597;

⁴⁶ Così, ad esempio, non potranno considerarsi coperti dalla causa di giustificazione né un'azione diretta ad intimorire l'avversario o a punirlo per un precedente comportamento (c.d. fallo di reazione), né l'intervento a gamma tesa o lo sgambetto da terzo nel calcio, quando realizzato una violazione volontaria delle regole del gioco tale da superare i limiti della lealtà sportiva, cioè, siano posti in essere con una violenza o irruenza così intensa da mettere volontariamente a rischio l'incolumità dell'avversario

⁴⁷ C. CASTRONOVO, op. cit. p. 559, che rievoca come l'assunzione del rischio sia una causa di giustificazione estranea alla tradizione del sistema generale di responsabilità civile. Essa è peraltro contemplata dall'art. 122 c. cons., sebbene la rubrica della norma la definisca come colpa del danneggiato. In realtà, secondo l'A. "è la collocazione dell'assunzione del rischio accanto alla colpa del danneggiato che indotto simile assunto", dal momento che la predetta circostanza non già diminuisce o limita la responsabilità del produttore, ma si pone come causa di esclusione della responsabilità, che opera, fatte salve le differenze menzionate nel testo, in modo analogo al consenso dell'avente del diritto.



5. La responsabilità dell'organizzatore

in essere da un giovanissimo non sempre pienamente consapevole delle conseguenze che dalla sua condotta possono derivare.

Il modello di responsabilità sopra prospettato consente di esaminare, adesso, più proficuamente, la posizione di colui che promuove, dirige e controlla lo svolgimento dell'attività sportiva. Profilo, questo, che richiede una preeliminazione e fondamentale distinzione tra le diverse ipotesi che possono presentarsi nella realtà. E' opportuno tener presente, infatti, che i problemi legati alla responsabilità dell'organizzatore di un evento sportivo si diversificano a secondo che l'illecito sia imputabile all'atleta che, a vario titolo, decidendo di partecipare alla competizione, abbia provocato lesioni ad un suo avversario o ad un terzo, oppure sia ascrivibile alla condotta di un soggetto che a detta competitiva non assista. Non solo, ma è esclusivamente nel primo caso che si pone l'esigenza di operare un'ulteriore distinzione tra la responsabilità dell'organizzatore per i danni subiti dall'atleta da quella relativa ai pregiudizi che, in occasione della competizione, sono derivati agli spettatori.⁴⁹

L'esigenza di operare valutazioni plurime e differenziate alla luce dei molteplici profili funzionali e strutturali in cui può scindersi la complessa attività organizzativa, è stata colta, del resto, non solo da coloro che hanno proposto soluzioni articolate

⁴⁸ Cass 27 ottobre 2005 n°20908, in *Rass. econ. sport*, 2006, p. 601, che ha annoverato tra i partecipanti alla gara non solo gli atleti, ma anche coloro che sono posti al centro o ai limiti del campo con funzioni necessarie allo svolgimento della competizione. In particolare ha stabilito che, ai fini della responsabilità degli organizzatori per i danni sofferti da tali soggetti ad opera di un concorrente, è necessario che si accerti se sussistano o meno le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti concorrenti alla specifica attività sportiva.
⁴⁹ Relativamente alla tutela dei terzi che assistono all'evento sportivo, le questioni maggiormente rilevanti attengono, infatti, all'atteggiarsi degli obblighi di protezione, controllo, e sicurezza nei confronti del pubblico; obblighi tra i quali possono annoverarsi, ad esempio, l'installazione di opportune barriere con recinzione o l'elevamento della parete di fondo campo in modo da evitare la fuoriuscita della pallina da tennis. Cass. 28 febbraio 2000 n. 2220, in *Danno resp.*, 2000, p. 621, che, in relazione all'organizzazione di una gara di sci, ha rilevato come l'osservanza del regolamento tecnico della FISL da parte degli organizzatori non escluda, di per sé, la sussistenza della responsabilità per la violazione delle norme di comune diligenza, prudenza e perizia; Cass. 16 gennaio 1985 n° 97, in *De iure*, che quale uno spettatore era stato colpito dal disco, ha affermato come l'osservanza del regolamento federale, da parte dell'organizzatore, in merito ai danni subiti dagli spettatori, assume un ruolo subordinato rispetto alla legge e, in particolare, all'art. 2043 cc.

in funzione dei differenti problemi che si ricommettono agli aspetti sopra menzionati, ma anche dal legislatore, il quale ha attribuito un'autonomia considerabile al soggetto che organizza l'evento sportivo.⁵⁰ Ciò in virtù del diverso atteggiarsi del contenuto dell'obbligo di diligenza e delle differenti situazioni di esposizione al pericolo che la stessa attività organizzativa deve fronteggiare.⁵¹

In realtà, è sufficiente pensare che la stessa nozione di organizzatore, a rigore, nel suo significato intrinseco, prescinde dalla presenza di persone che assistono all'evento, essendo caratterizzata, piuttosto, dalla promozione di un incontro tra uno o più atleti, avente lo scopo di raggiungere un determinato risultato in una o più discipline sportive.⁵² Come, pure, basta ricordare che l'indagine concernente la responsabilità del soggetto che promuove, dirige e controlla l'attività sportiva si fonda su valutazioni altre e diverse rispetto a quelle che stanno alla base degli incidenti occorsi agli spettatori, in quanto, in quest'ultimo caso, ad esempio, nessuno

⁵⁰ M. FRANZONI, *La responsabilità civile* cit. p. 922, sottolinea come la legge 24 dicembre 2003 n°363, recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", prenda in autonomia considerazione l'organizzatore di eventi sportivi, fissando i criteri di imputazione della sua responsabilità. L'A. rileva come siano strettamente legati al tema della responsabilità civile anche gli illeciti commessi dalle squadre che organizzano competizioni sportive e che esercitano pressioni indebite sugli atleti (c.d. *mobbing*), ovvero i fatti lesivi subiti dai giocatori di entità tale da pregiudicare la prosecuzione della loro carriera (c.d. danno da perdita di *chance*), nonché i pregiudizi alle aspettative di "ritorno commerciale" e della "reputazione economica" causati allo sponsor (di una squadra o di un atleta) dall'illecito comportamento tenuto dall'organizzatore di eventi sportivi. L'A. evidenzia inoltre come gli eventi sportivi costituiscono spesso l'occasione per ledere i diritti della personalità dei giocatori, così come avviene, ad esempio, in presenza di una notizia giornalistica lesiva dell'onore o della reputazione dell'atleta, ovvero della pubblicazione di immagini di fatti riservati.
⁵¹ Sotto il profilo considerato non pare assumere particolare significato la distinzione tra organizzatori appartenenti ad una federazione sportiva e dalla stessa autorizzati ad organizzare un evento sportivo ed organizzatori c.d. di fatto non federati (DI CIOMMO - VITI, *La responsabilità civile in ambito sportivo*, in *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di Cantamessa, Riccio, Sciacalopere, Milano, 2008, p. 290), dal momento che tale distinzione rileva non tanto nell'ambito dell'ordinamento generale in ordine ai profili attinenti alla responsabilità civile, quanto piuttosto, nell'ordinamento sportivo, relativamente all'omologazione dei risultati delle gare (M. PITTALIS, *La responsabilità contrattuale ed aquiliana dell'organizzatore di eventi sportivi*, in *Contratto Impr.*, 2011, p. 151).
⁵² DINI L. *Organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità*, in *Riv. dir. sport*, 1971, p. 416, che precisa come l'organizzatore di eventi sportivi si identifichi con il soggetto persona fisica, persona giuridica, associazione o comitato, che sotto la propria responsabilità promuove l'incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori.

Questo ultimo, se gestore delle strutture nelle quali si svolge la manifestazione⁵⁵, è responsabile, invero, per i danni subiti dall'atleta, ove le attrezzature sportive o ricreative allestite ed i mezzi tecnici organizzativi predisposti si rivelino idonei a salvaguardare l'incolumità di coloro che praticano l'attività sportiva, oppure la dove ometta di vigilare sull'andamento della manifestazione onde "impedire che vengano superati i confini del rischio connesso all'evento sportivo"⁵⁶.

A tal riguardo, è dato nondimeno osservare che i predetti obblighi di controllo, vigilanza e direzione non sempre assumono un contenuto identico. Essi si individuano non già in via generale e astratta, bensì in concreto, in funzione di una serie di circostanze, tra le quali assumono un peculiare rilievo la natura (professionistica o dilettantistica), le finalità (agonistiche o amatoriali), la complessità della competizione sportiva, l'età e la capacità dei soggetti che partecipano alla stessa, e la qualità e l'esperienza maturata in quella singola e specifica disciplina dagli atleti⁵⁷. Tant'è vero che proprio nel caso di manifestazione sportiva tra minori è dato ritenere che l'organizzatore, oltre all'osservanza degli obblighi sopra menzionati, dovrà sorvegliare anche gli allievi ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative, di sicurezza e disciplinari idonee a prevenire le situazioni di pericolo che, date le capacità psico-fisiche degli atleti, "possono favo-

spazio può residuare per l'operatività della c.d. scrivimante sportiva, essendo impensabile che i terzi, assistendo alla manifestazione, accettino il rischio di compromettere la loro integrità fisica⁵⁸.

Tuttavia, sulla base delle indicazioni che si traggono dalla decisione in esame, in questa sede, si avrà riguardo alle sole ipotesi in cui la responsabilità dell'organizzatore derivi dalla lesione subita da un atleta durante lo svolgimento di una determinata manifestazione sportiva. In quest'ottica, ciò che viene in considerazione sono innanzitutto i profili legati alla adeguatezza dei mezzi tecnici utilizzati dai partecipanti alla competizione ed alla verifica della sicurezza e dell'adeguatezza dei luoghi in cui si svolge l'evento. E' proprio in base alla regolazione diligente previsione e predisposizione di tutte le misure di sicurezza dirette ad evitare eventi dannosi durante lo svolgimento della competizione che si individua, infatti, la responsabilità dell'organizzatore⁵⁹.

38154, in *De iure*, in dottrina vedi STICARINI - PISCINI, *La responsabilità delle federazioni sportive nazionali per erronea certificazione dell'idoneità sportiva rilasciata presso strutture sanitarie esterne all'atletica dilettante*, in *Rass. dir. econ. sport.*, 2010, p. 95. A LEPORÉ, op. cit., p. 97 ss.

⁵⁵ Il soggetto che gestisce un impianto sportivo è tenuto a curare le cose ed i luoghi in cui si svolge la competizione da lui organizzata, di guisa che la dove tali elementi vengano presi in considerazione come fonte del danno subito dall'atleta, in quanto caratterizzati da anomalie, vi sarà una responsabilità dell'organizzatore "custode" ai sensi dell'art. 2051 c.c. Mentre se gli impianti e le attrezzature assumono rilievo quali strumenti per l'esercizio dell'attività sportiva, troverà applicazione l'art. 2050 c.c. Cfr. Cass. 10 novembre 2005 n° 20468 cit., che ha precisato che il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela della incolumità degli atleti sia in forza del *neminem laedere*, sia nella sua qualità di custode ex art. 2051 c.c., sia, infine, ai sensi dell'art. 2050 c.c., quando l'uso delle attrezzature dia luogo ad un'attività pericolosa.

⁵⁶ Cass. 17 gennaio 2008 n° 858, in *Nuova giur. civ. comm.* 2008, I, p. 979 con nota di NARDOLA, *Legittimazione ad agire dell'associazione di una palestra per il risarcimento danni cagionati da cose in custodia*, che ha dichiarato responsabile l'associazione sportiva che aveva omissis di controllare il corretto funzionamento di un attrezzo (*cyclette*) collocato all'interno della palestra.

⁵⁷ L. DI NELLA, *La commercializzazione dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi*, in *Tratt. dei contratti* (Rescigno - Gabriellini), Torino, 2010, p. 838; V. ZENO ZENCOVICI, *La statalizzazione delle "diritti televisivi sportivi"* in *Atti del 3° Convegno Nazionale Sisdic*, Napoli, 2010, p. 905 ss.

⁵⁸ Del resto, a dimostrare il duplice e distinto atteggiarsi della responsabilità dell'organizzatore (verso l'atleta e nei confronti degli spettatori) concorre il fatto che l'eventuale errata escussione di un gesto tecnico da parte di un atleta, che provochi un danno all'avversario non determina la nascita di alcuna responsabilità nei suoi confronti (Cass. 8 novembre 2005, n. 21664 in *Resp. civ.* 2006, p. 602 con nota di FILIPPI, *La responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi*; G. FACCI, *La responsabilità civile nello sport*, in *Resp. civ.* 2005, p. 649). Ciò a differenza di quanto accade là dove la medesima condotta provochi un danno ai terzi che assistevano all'incontro, potendo in tal caso residuare un responsabilità del soggetto che ha promosso la manifestazione, il quale, pur avendo rispettato le disposizioni federali relative alle caratteristiche della struttura e delle attrezzature sportive, è comunque tenuto ad osservare le regole di generale cautela e prudenza che gli impongono di adottare opportune misure di sicurezza e di protezione dell'incolumità dei terzi, onde evitare il sorgere di situazioni pericolo non solo verso gli atleti, ma anche nei confronti degli spettatori nell'eventualità di un'anomala situazione di gioco (Cass. 10 novembre 2005 n° 20468 in *Arch. giur. civil.* 2006, p. 1063).

⁵⁹ La giurisprudenza ha escluso la responsabilità del soggetto che utilizza un impianto sportivo per una gara senza avere alcun potere di gestione e intervento sullo stesso (Cass. 10 febbraio 2003 n. 1948 in *De iure*). Non solo, ma proprio per i predetti motivi, si tende ad escludere la responsabilità del CONI, visto che lo stesso, ai sensi del d.lg. 23 luglio 1999 n. 242, ha un potere di regolamentazione delle discipline sportive in generale e si limita spesso a patrocinare - e non anche ad organizzare direttamente - l'andamento di determinati eventi sportivi. Compiuti, questi, che spettano invece alla singole federazioni sportive nazionali che sono titolari di controllo sulle specifiche discipline che ad esse fanno capo e sullo svolgimento delle singole competizioni. L. DI NELLA, *Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma. Profili evolutivi del diritto dello sport*, Napoli, 2001, p. 122, che definisce la federazione come entità privata di interesse pubblico. La natura "mistà" delle Federazioni, quali entità dotate di funzioni sia pubbliche che private, quanto facenti capo al Coni, sia privatistiche per le specifiche attività svolte, è stata affermata più volte dalla Suprema Corte che ha riconosciuto la loro responsabilità ex art. 2043 c.c. (Cass. S.U. 23 marzo 2004 n. 5775, in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 1625, con nota di G. VIDIRI; Cass. pen. 5 settembre 2009 n.



rire l'insorgere di serie causali destinate a culminare nella produzione di un danno⁵⁸. Il che indubbiamente contribuisce ad annoverare l'attività sportiva tra quelle previste dall'art. 2050 c.c.

E' noto, invero, che, secondo un largo indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, rientrano nell'ambito di operatività della predetta norma non solo le attività espressamente indicate dalle leggi di pubblica sicurezza e dalle altre leggi speciali, ma anche quelle che, pur non possedendo, in sé e per sé, carattere di pericolosità, assumono tale natura se considerate in relazione al tipo di manifestazione sportiva, agli scopi, alla natura, alle caratteristiche dei mezzi usati dagli atleti ed alle qualità soggettive di questi ultimi⁵⁹. Cosicché, ad esempio, è stata considerata pericolosa l'organizzazione di una gara sportiva "comodata secondo esperienza da elevata possibilità di incidenti dannosi" per gli atleti, in quanto questi ultimi risultavano esposti a conseguenze più gravi di quelle che potevano essere prodotte dagli stessi errori dei partecipanti alla gara⁶⁰, di guisa che "l'eventuale lesione superava il rischio prevedibile nella singola disciplina"⁶¹.

⁵⁸ Cass. 13 febbraio 2009 n. 3528, in *Rass. dir. ec sport*, 2010, p. 141.

⁵⁹ La giurisprudenza ha precisato che, contenendo tutte le attività umane un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, è necessario distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in quanto tale: la prima riguarda un'attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell'operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità invece, è potenzialmente dannosa, vista l'alta percentuale di danni che può provocare in ragione della natura o della tipologia dei mezzi adoperati, e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall'art. 2050 c.c. (Cass. 21 ottobre 2005 n. 20357, in *De Iure*).

⁶⁰ Cass. 7 maggio 2007 n. 10300, in *Foro it.*, 2007, I, 1685 e risale nel tempo, Cass. 22 febbraio 1979, n. 1155, in *Mass. foro it.* 1979, Trib. Perugia, 5 settembre 1989, in *Foro pad.* 1990, I, 339; BONA, CASTELNUOVO, MONATERI, op. cit. p. 34, G. DE MARZO, op. cit. p. 457; PITTALIS, op. cit. p. 177 ss.; M. FRANZONI, *La responsabilità civile*, cit., p. 923 ss., che cita vari esempi, tra i quali si segnalano l'attività organizzativa di una partita di calcio o di una gara ciclistica, scistica, motociclistica o di equitazione (cfr. ZUPDAS, *Il concetto di attività pericolosa e l'equitazione*, in *Foro pad.*, 1990, I, p. 339) Attività, queste, che sebbene considerate non pericolose se esercitate per finalità di svago, possono assumere tale carattere in base alle concrete circostanze in cui si svolgono ed agli scopi (agostini-⁶¹

⁶¹ Cass. 13 febbraio 2009 n. 3528, cit., la quale ha deciso una fattispecie relativa ai danni subiti durante una gara di bob da un atleta, il quale, per un'errata manovra, era finito contro la staccionata di legno che conteneva la pista, ed era rimasto gravemente ferito a causa di una scheggia di legno che lo aveva colpito al volto. In tal caso la Corte ha cassato la sentenza di appello perché i giudici di secondo grado non avevano valutato se l'adozione di tavole di legno per il contenimento della pista aveva innalzato o meno la rischioosità dell'evento oltre i limiti consentiti per quella specifica attività sportiva.

In quest'ottica, è evidente dunque che l'attività

organizzativa perde la sua originaria natura neutrale ed acquista carattere di pericolosità non solo in virtù di specifiche disposizioni normative, ma anche in base alle concrete circostanze in cui la competizione sportiva si svolge⁶². Il che, da un lato, si spiega per la struttura "aperta" che si è riconosciuta alla norma di cui all'art. 2050 c.c. e per la sempre più pressante esigenza di adottare criteri oggettivi di imputazione della responsabilità, che non richiedono complessive indagini sulla struttura soggettiva dei comportamenti; dall'altro implica che il nesso causale tra pratica sportiva pericolosa e attività organizzata non va inteso in senso assoluto, ritenendo che i caratteri dell'una si riflettano automaticamente sull'altra⁶³. Questo perché l'accertamento di tale legame non può che fondarsi sugli elementi di intrinseca rischioosità che l'organizzazione dell'evento presenta, senza procedere attraverso astratte generalizzazioni che non sempre sono conformi alle situazioni concretamente verificatesi⁶⁴.
Ragionando in termini più generali può quindi ritenersi che il criterio di riferimento per la valutazione della responsabilità dell'organizzatore sia condizione propria dalla concreta idoneità della (complessa) attività posta in essere per prevenire il verificarsi di danni all'integrità fisica degli atleti (oltre che di coloro che assistono alla competizione). Ciò al fine di evitare che gli stessi siano esposti ad un pericolo maggiore rispetto a quello connesso all'alea normale del tipo di disciplina sportiva praticata. Ne segue che se il danno subito dall'atleta

⁶² G. DE MARZO, op. cit. p. 457; M. FRANZONI, *La Responsabilità civile*, cit., p. 924; M. PITTALIS, op. cit., p. 178 che, a titolo esemplificativo, richiama alcuni sport ai quali si è riconosciuta natura pericolosa, quali l'automobilismo e il motociclismo; il calcio professionistico; lo scii, la canoa e l'alpinismo.

⁶³ G. LIOTTA, op. cit., p. 138 ss., che rileva come la pericolosità di determinati sport, come la scherma, non sempre si rifletta sull'attività di colui che promuove e dirige una competizione, proprio perché, in tali casi, non sono ravvisabili "connessioni di intrinseca pericolosità".

⁶⁴ In quest'ottica, è stata qualificata pericolosa l'attività della società organizzatrice di un incontro di calcio che aveva fatto posizionare i cartelloni pubblicitari a bordo campo alla distanza prevista dalle norme federali, affermando che, ai fini dell'esonerazione della responsabilità, ex art. 2050 c.c., è necessario che si dimostri di aver rispettato anche i principi generali di cautela e salvaguardia dell'incolumità degli atleti; principi che nel caso di specie risultavano violati, in quanto l'organizzatore non aveva ben evidenziato la struttura metallica che reggeva i cartelloni. Cfr. Trib. Messina 28 settembre 2006, che ha condannato la società organizzatrice Messina calcio a risarcire i danni riportati dal calciatore Giampa in seguito all'urto contro un cartellone pubblicitario. MARTA, *La responsabilità civile delle società di calcio: osservazioni a margine del caso "Giampa"*, in *Riv. dir. ec. Sport*, 2005, p. 41; M. PITTALIS, op. cit., pp. 185-186; A. LEBORRE, op. cit., p. 254 che ipotizza una responsabilità solidale della società che aveva allestito e gestiva i cartelloni pubblicitari.

rientra nel rischio consentito, l'organizzatore è responsabile solo ove si dimostri che il pregiudizio sia causalmente riconducibile a specifiche carenze organizzative⁶⁵. Mentre se le lesioni subite dall'atleta superano i confini del predetto rischio, si dovrà accertare se le attrezzature ed i luoghi predisposti dall'organizzatore risultino adeguati rispetto alla pericolosità dell'attività sportiva, oppure abbiano esposto o favorito i partecipanti alla gara a rischi superiori rispetto a quelli intrinsecamente connessi al tipo di sport praticato, così come può accadere, ad esempio, là dove non si sia evitato l'insorgere delle situazioni di pericolo derivanti dal confronto tra atleti dotati di diversa capacità ed esperienza⁶⁶.

In questa prospettiva, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'organizzatore dovrà quindi dimostrare di aver messo in atto tutte le misure che, sulla base delle concrete circostanze soggettive e oggettive che connotano il tipo di manifestazione sportiva, siano idonee a garantire e salvaguardare l'incolumità degli atleti. Più precisamente dovrà provare che in base ad un criterio oggettivo di normalità - qual è quello di "ragionevole certezza"⁶⁷ o dell'*"id quod plerumque accidit"*, che, nel nostro sistema, fondano il giudizio di regolarità causale previsto dall'art. 1223 c.c.⁶⁸ - la lesione non è ricon-

⁶⁵ Trib. Milano, 29 febbraio 2008, n. 2671, in *De iure*, che ha considerato responsabile la società organizzatrice di una gara ciclistica per non aver adottato le normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti inerenti alla specifica attività sportiva praticata. Nel caso di specie, l'organizzatore è stato condannato a risarcire i danni subiti da un ciclista in seguito ad una caduta proprio a "causa delle carenze, dei limiti organizzativi e di gestione della sicurezza della competizione, tenuto conto del particolare contesto durante il quale il fatto lesivo si è verificato".

⁶⁶ Trib. Genova 4 maggio 2000, in *Foro it.*, 2001, I, 1402, che ha dichiarato inadempiente la società organizzatrice di corsi da Karate per aver fatto gareggiare un'allieva con una cintura nera che con una mossa, detta "gancio", ha provocato la rottura del menisco all'avversaria.

⁶⁷ Di "ragionevole certezza", in considerazione delle concrete circostanze esistenti al momento in cui la condotta viene posta in essere, parla S. MAJORCA, op. cit., p. 314; mentre fa riferimento all'*"id quod plerumque accidit"* la prevalente giurisprudenza. Vedi, *ex multis*: Cass. 2 giugno 1992 n°6676, in *Giur. it.*, 1993, I, p. 1308 ss.

⁶⁸ Cass. Sez. un. I gennaio 2008 in n° 582 e 584 8, in *Foro it.*, 2008, 2, c. 453, le quali hanno chiarito che il criterio della causalità adeguata, così come precisato nel testo, rimane comunque distinto e distinguibile dall'elemento soggettivo. Il primo, infatti, ha riguardo alla prevedibilità obiettiva, che va esaminata in astratto sulla base delle migliori conoscenze scientifiche del momento. Mentre l'altro deve essere accertato in concreto, tenendo conto della conoscenza dell'uomo medio. Cosicché, ai fini del giudizio di cui all'art. 1223 c.c., ciò che rileva è che l'evento sia prevedibile alla stregua delle regole statistiche e/o scientifiche, di guisa che "il principio della regolarità causale, diviene la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento ed evento dannoso (nesso causale) da ricostruirsi anche sulla

base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale andrà più propriamente ad iscriversi entro l'elemento soggettivo (la colpevolezza) dell'illecito". In questo senso vedi anche Cass. 16. ottobre 2007, n° 21619 in *iuris data on line*; Cass. 18. aprile 2007, n° 9238, *ivt*; Cass. 5 settembre 2006, n° 19047 *ivt*; Cass. 4 marzo 2004, n° 4400 *ivt*.

Del resto, anche la Corte di Giustizia si richiama a logiche probabilistiche per definire il nesso di causalità, ritenendo che lo stesso sussista quando un dato evento "è sufficientemente probabile" o "maggiormente probabile di un altro (Corte Giustizia CE, Sez. III, 13 luglio 2006, n° 295, Corte giustizia CE, Sez. III, 15 febbraio 2005, n° 12, in *iuris data on line*)

⁶⁹ BONA, CASTELNUOVO, MONATERI, op. cit., p. 43; G. FACCI, op. cit., p. 653;

⁷⁰ Cass. 28 febbraio 2000, n. 2220, in *Danno resp.* 2000, p. 614; Trib. Milano, 23 febbraio 2009 n. 2430 in *Rass. dir. ec. Sport*, 2010, p. 160; Cass. 16 gennaio 1985 n. 97; in *De iure, Responsabilità dell'organizzatore di gare sportive e criterio della sua imputazione*, in *Rass. dir. ec. Sport*, 2010, p. 157.

Manifestazione sportiva tra minori e responsabilità dell'organizzatore (Vincenzo Putorti)



6. Segue. La responsabilità dell'organizzatore per il fatto illecito dei preposti o degli ausiliari

La responsabilità di colui che promuove e dirige la manifestazione sportiva per il fatto lesivo commesso da un minore durante lo svolgimento della stessa può ravvisarsi anche nelle ipotesi in cui l'evento sia diretto e controllato da un preposto, precettore/istruttore, legato all'organizzatore da un vincolo di subordinazione e privo di autonomia tecnica⁷¹. In tal caso, spetta all'organizzatore il dovere di vigilare affinché, tenuto conto della maturità degli atleti, della loro capacità di discernimento, del grado di prevedibilità del loro comportamento, dell'acquisita consapevolezza dell'illecità dell'azione e delle conseguenze da essa derivanti, l'istruttore adotti tutte le misure idonee a salvaguardare l'incolumità dei partecipanti alla manifestazione⁷². Ne segue che ove detti obblighi siano violati nasce in capo al titolare degli stessi una responsabilità di tipo contrattuale, se tra l'organizzatore e l'atleta esiste un rapporto negoziale, ovvero di natura aquiliana, ex art. 2049 c.c., ove detto vincolo sia assente⁷³.

La giurisprudenza, inoltre, ha affermato che l'organizzatore può rispondere anche ai sensi dell'art. 2048 c.c. là dove il dirigente/acompanagnatore, privo di specifici poteri disciplinari e di insegnamento, abbia omissso di vigilare sugli atleti durante lo svolgimento della manifestazione⁷⁴. Più precisamente, allargando la sfera applicativa della norma, si da includervi anche nuove figure di precettore⁷⁵, si è giunti a ricomprendere

L'ipotesi di più frequente applicazione della responsabilità per il fatto di preposti in ambito sportivo è proprio quella del minore affidato ad un istruttore per il fatto illecito del quale l'avversario subisca un danno.
⁷² Trib. Monza 13 settembre 1988 in *Resp. civ. prev.* 1989 p. 1000 ss., che ha riconosciuto la responsabilità del circolo organizzatore di una scuola di tennis per il fatto illecito compiuto da un minore a danno di un suo coetaneo durante lo svolgimento di una lezione sotto la sorveglianza dell'istruttore in virtù del rapporto d'opera professionale che lega insegnante al circolo sportivo.
⁷³ M. PITTALIS, op. cit. p. 158, che evidenzia come l'organizzatore, là dove si avvalga di propri collaboratori (medici, allenatori, cronometristi), risponda dell'operato di essi ai sensi dell'art. 1228 c.c. dell'art. 2049 c.c., a seconda che gli atleti che, a causa del loro operato, abbiano subito un danno, siano a lui legati da un vincolo contrattuale.
⁷⁴ Trib. Milano 17 febbraio 2007, in *Danno resp.* 2008, p. 673, con nota critica di P. SANTORO; Trib. Monza 13 novembre 1988 cit.; Trib. Milano 3 giugno 1985, in *Foro pad.*, 1985, p. 376; Trib. Rovereto 10 dicembre 1971, in *Riv. dir. sport* 1971, p. 473.
⁷⁵ La qualifica di precettore designa tradizionalmente "gli insegnanti privati d'uso un tempo presso le famiglie signorili ai quali veniva affidata l'educazione ed istruzione dei minori" (Cass. Sez. un. 3 febbraio 1972 n°260, in *Foro it.* 1972, I, 2,

3522, con nota di Grossi). In ambito sportivo, detta qualifica è riconosciuta a colui che "si affiana e sostituisce il genitore nell'opera educativa, sicché quando il minore è sotto la sua sorveglianza - e cioè da quando riceve il minore a quando lo riceve tra due o più gare, nonché durante le fasi che precedono e seguono l'incontro - egli risponde nella veste di "continuatore dell'opera paterna" (Cass. 5 settembre 1986, n. 5424, in *Nova giur. Civ. comm.* 1987J, p.493). Infatti, la predetta qualifica è stata riconosciuta al Coni per le esercitazioni ginniche, agli allenatori e istruttori sportivi in genere (di sci, tennis, hockey, nuoto e così via), nonché a coloro che hanno il compito di preparare, consigliare e guidare i partecipanti alla gara o a una disciplina sportiva (V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile* cit., p.66).

Si è ritenuto (Cass. 18 luglio 2003 n. 11241, in *De iure*) che la figura del precettore richiede sia un'attività di insegnamento, sia un rapporto continuativo, visto che detta figura si identifica "con il soggetto al quale l'alleve è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non sia, quindi, meramente salutare". Cf. R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità per fatto altrui*, cit. p. 696, che afferma come la responsabilità del precettore trovi il suo fondamento proprio nello specifico e qualificato rapporto che intercorre tra gli istruttori e gli allievi e per la rilevanza che dettato rapporto assume nei confronti dei terzi.
⁷⁷ L'obbligo di impedire l'evento lamentato può derivare, oltre che direttamente da una norma, anche da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura intercorrente tra il titolare della lesione e il soggetto chiamato a rispondere della lesione (Cass. 25 settembre 1998 n° 9590, in *De iure*); V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile* cit., p. 66; P. SANTORO, op. cit., p. 677, che rileva come una tutela incentrata sull'art. 2049 c.c. permetta un maggior bilanciamento tra gli interessi in gioco, un regime probatorio più favorevole al danneggiato e il trasferimento del rischio sull'assicuratore, là dove l'associazione organizzatrice dell'evento sportivo abbia stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile per fatto proprio o dei suoi addetti.



Entrambi i controlli, tuttavia, da un lato, pre-
scindono dalla natura professionistica o dilettanti-
stica dell'attività sportiva praticata, dovendo gli
atleti considerarsi sottoposti all'obbligo di accerta-
mento sanitario indipendentemente dalle modalità
di esercizio della prestazione sportiva⁸¹; dall'altro si
fondano su un criterio, qual è l'agonismo, che at-
tiene soprattutto alla sfera psicologica ed emotiva
dell'individuo e che, non essendo per sua natura
determinabile a priori, può creare sensibili vuoti
normativi⁸². Ciò anche se la giurisprudenza ha rite-
nuto che l'organizzatore sia responsabile per ina-
dempimento contrattuale nei confronti dell'atleta,
poiché spetta alla società sportiva, quale datrice di
lavoro e organizzatrice dell'evento, svolgere apposi-
te indagini tese a proteggere l'integrità psico-fisica
degli atleti. Il che significa che l'organizzatore per
essere esente da responsabilità dovrà dimostrare di
aver accertato che gli atleti possedevano la docu-
mentazione medica necessaria per poter partecipare
alla competizione e di aver escluso "coloro che ne
risultavano privi o presentavano una condizione di
salute non ottimale"⁸³.

Del resto, la Suprema Corte, con riferimento al
sinistro occorso ad un calciatore professionista, ha
stabilito che le Federazioni sono tenute a tutelare la
salute degli atleti sia attraverso la prevenzione di
eventi pregiudizievoli della loro integrità psico-
fisica, sia attraverso un'attenta e scrupolosa cura
degli infortuni e delle malattie. In particolare, ha
chiarito che le società sportive, pur osservando le
loro che partecipano ai Giochi della Gioventù nelle fasi prece-
denti a quella nazionale.⁸¹

⁸¹ In ordine agli obblighi assicurativi e previdenziali degli
sportivi professionisti, vedi d.lg. 23 febbraio 2000 n.38, che ha
imposto uno specifico obbligo assicurativo per mezzo di poliz-
ze private che sia per le malattie professionali che per gli in-
fortuni; mentre per gli atleti dilettanti la tutela riguarda solo
gli infortuni che sono avvenuti in occasione e a causa di attività
sportive dalle quali sia derivata la morte o una inabilità perma-
nente.

⁸² H. IADRACCOLO, op. cit., p. 176 ss., che rileva come il predetto
criterio porterebbe a sottoporre gli atleti che svolgono attività
agonistiche in sport per loro natura fisicamente non particolar-
mente faticosi (quali, ad esempio, la pesca, il golf, le bocce,
ecc) a controlli particolarmente rigidi e gli atleti che praticano
attività sportive a livello non agonistico, ma ugualmente impe-
gnative, a controlli meno approfonditi. Tuttavia, anche con ri-
guardo a tali attività si è affermata la necessità che la squadra
organizzata riceva dell'incontro, anche nelle partite tra dilettanti,
assicuri la presenza di un medico a bordo campo in modo da
assicurare un pronto soccorso agli atleti che dovessero subire
un infortunio (Trib. Napoli 29 gennaio 1996, in Riv. dir. sport.
1997, p. 91).

⁸³ Gli obblighi incombenenti sulle società sportive in ordine agli
accertamenti medico sanitari degli atleti si considerano adem-
piuti in base alla presunzione di idoneità all'attività sportiva se
risultante dall'attestazione rilasciata dai medici incaricati dalle
Federazioni, senza che a tal fine si rendano necessari ulteriori
controlli (M. PITTALIS, op. cit. p. 173 ss).

tra atleta e società e delle regole che disciplinano
l'iscrizione dell'ente alla competizione sportiva du-
rante la quale si è verificato l'evento dannoso.⁷⁸

Significativa, inoltre, è la casistica concer-
nente i danni provocati alla salute degli atleti dai
medici di una società sportiva, datrice di lavoro e
organizzatrice dell'evento sportivo. In tali casi, la
società sportiva è stata dichiarata responsabile per
non aver tenuto conto delle risultanze degli accer-
tamenti sanitari effettuati sull'atleta o, in caso di in-
cidente verificatosi prima o durante la gara, per non
aver proceduto a far svolgere tutte le visite medi-
che prescritte.⁷⁹

Sotto questo profilo, deve peraltro rilevarsi co-
me il legislatore abbia dettato una disciplina diffe-
renziata a seconda che l'attività sportiva sia svolta
a livello agonistico o dilettantistico. Nel primo ca-
so, infatti, ha imposto agli atleti l'obbligo di sotto-
porli "previamente e periodicamente al controllo
dell'idoneità specifica allo sport che intendono
svolgere o che svolgono"; mentre, nell'altra ipote-
si, ha contemplato soltanto un più generico dovere
di accertamento, preventivo e periodico, con ca-
denza annuale, dello stato di salute.⁸⁰

⁷⁸ La giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che l'art.
1228 cc. costituisca la norma attraverso la quale il legislatore
ha esteso all'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli
art. 2048 e 2049 c.c., di guisa che, ai fini della sua concreta ap-
plicabilità, è necessaria l'esistenza sia "di un danno causato dal
fatto dell'ausiliario, sia di un rapporto tra ausiliario e commit-
tente (cd. rapporto di preposizione) e di una relazione di causa-
lità, ossia di un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e
l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario (ex multis Cass. 17
maggio 2001 n.6756 in Danno e res. 2001, p. 1112; in dottrina
vedi G. VISENTINI, *La responsabilità contrattuale per fatto de-
gli ausiliari*, Padova, 1965, p. 5; A.R. MANCA, *La responsa-
bilità contrattuale per fatto degli ausiliari nella giurisprudenza-
sponsabilità extracotratuale da contratto e inadempimento
del subcontratto*, in *Danno e resp.* 1999, 901; G. CECCHERINI,
*Responsabilità per fatto degli ausiliari. Clausole di esonero da
responsabilità*, Milano, 2003, p. 87 ss.

⁷⁹ BERTINI, *La responsabilità sportiva*, p. 127; CAMPIONE, *Att-
ività sportiva e responsabilità civile*, p. 344.

⁸⁰ L'art. 2 Decr. Min. 28 febbraio 1983 non indica quali siano le
attività agonistiche, ma demanda alle Federazioni sportive il
compito di individuare e rilasciare la qualifica di "agonisti-
ca" all'attività svolta dagli atleti. Tuttavia, la circolare del Mini-
stero della sanità ha specificato che deve considerarsi agonistica
"l'attività sportiva praticata sistematicamente e continuamente
soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Na-
zionali, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI e dal Ministero della P.I. in ordine ai Giochi della Gio-
ventù. Diversamente, il predetto decreto Ministeriale specifica
che gli atleti che svolgono attività non agonistiche sono: a) gli
alunni che praticano attività fisica organizzata dagli
organismi scolastici nell'ambito di attività parascolastiche; b) co-
loro che svolgono attività organizzata dal Coni o da società affi-
liate alle Federazioni sportive Nazionali o agli Enti di promo-
zione sportiva riconosciuti dal CONI che non siano considerati
atleti agonisti ai sensi del decreto min. 18 febbraio 1982; c) co-



In realtà, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, trattandosi di giocatore professionista legato al sodalizio sportivo da un contratto di lavoro, si è ritenuto che la società, avvalendosi dell'opera di terzi (medici sociali), fosse responsabile sia a titolo di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1228 c.c., per le lesioni subite dall'atleta in virtù del negligenza e comportamento del sanitario, suoi dipendenti, sia quale datrice di lavoro, ex art. 2087 c.c., per non aver adottato le misure che la particolarità della prestazione, l'esperienza e la tecnica rendevano necessarie per la tutela dell'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (calciatore).⁸⁵ Non solo, ma ha altresì affermato che la condotta del medico sportivo, ai fini della responsabilità professionale, deve essere valutata con maggior rigore rispetto a quella del medico generico, in quanto egli è dotato di "una peculiare specializzazione" ed è tenuto "ad adeguare i suoi interventi alla natura ed al livello di pericolosità dell'attività sportiva" praticata dagli atleti.⁸⁶

Più precisamente, avendo riguardo all'attività svolta dal medico sociale, si è chiarito che egli è responsabile in solido con la società organizzatrice, ai sensi dell'art. 2049 c.c., per la lesione dell'interesse alla salute del calciatore, poiché un medesimo comportamento, se lesivo di interessi diversi, può ben legittimare un cumulo di azioni. Come, pure, si è rilevato che le società sportive non solo sono

⁸⁴ Cass. 8 gennaio 2003 n. 85, in *Dir. giur.*, 2003, p. 42 con nota di I. GIACOMARDO, *Società sportive e responsabilità datoriale. Club responsabili sia per gli infortuni, sia per l'operato del medico sportivo*; E. MINALE, *Specialità del lavoro sportivo, obbligo di sorveglianza sanitaria e responsabilità risarcitoria delle società sportive*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, p. 474; A. LEPORÉ, op. cit., p. 239 ss. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato la responsabilità della società Novara calcio perché un suo giocatore, dopo aver subito due fratture al piede destro nel corso di un anno ed essere stato ritenuto perfettamente guarito dalla staffa medico della società e dall'istituto di medicina dello sport di Torino, alla ripresa degli allenamenti, aveva subito una terza frattura. In particolare, la Cassazione ha affermato che le società calcistiche, pur osservando le prescrizioni contenute nella l. n. 91 del 1981, sono responsabili per l'operato dei propri medici, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 2049 c.c., nei confronti degli atleti se non apprestano tutti i rimedi protettivi derivanti dall'evoluzione medica ed indispensabili ad evitare eventi dannosi.

⁸⁵ Cfr. Cass. 1 febbraio 2008, n. 2491; Cass. 7 novembre 2007, n. 23162, in *De iure*; F. GHERARDI, *Responsabilità contrattuale delle società calcistiche a livello professionistico per infortuni subiti dai calciatori*, in *Resp. civ.*, 2003, p. 770.

⁸⁶ M. FRANZONI, *La responsabilità civile citi.*, p. 929 che riporta il caso deciso da Cass. 8 gennaio 2003 n. 85.

⁸⁷ A. LEPORÉ, op. cit., p. 239 ss.

titolari di obblighi altri e diversi rispetto a quelli loro imposti dalle norme federali, ma, altresì, che alla responsabilità del medico può affiancarsi quella della Federazione, la dove si tratti di fatti lesivi avvenuti durante competizioni delle squadre nazionali ed il sanitario, non essendo legato da uno stabilimento di rapporto di lavoro con il centro sportivo, svolga un'attività "funzionalmente preordinata alla tutela della salute di coloro che della Federazione fanno parte" si da inserirsi nella struttura della federazione stessa.⁸⁷